

CXIXª TORNATA

LUNEDÌ 26 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Commemorazione (del senatore Leopoldo Pullè e del deputato Gualtiero Danieli) pag. 3367

Oratori:

PRESIDENTE	3367, 3369
ARNABOLDI	3368
IBRIGO	3368
MEGA, <i>ministro delle finanze</i>	3370
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	3369

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato della emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 (N. 341) 3376

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 616, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914, n. 15 (N. 348) 3377

Conversione in legge dei Regi decreti in data 9-13 maggio 1915, n. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160,000,000 e 25,000,000 rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali (N. 343) 3378

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno (N. 346) 3379

(discussione di):

Suppressione delle Direzioni compartimentali del catasto (N. 339) 3372

Oratori:

DE CUPIS, <i>relatore</i>	3375
FROLA	3378
MEGA, <i>ministro delle finanze</i>	3375

Conversione in legge dei Regi decreti n. 844, del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la società "Puglia", per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; n. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di seconda classe di militari del corpo reale equipaggi in congedo; n. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; n. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del corpo reale equipaggi delle categorie "cannonieri P. S.", e "fuochisti O. ed A."; numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294) 3380

Oratori:

ARLOTTA, <i>ministro dei trasporti marittimi e ferroviari</i>	3381
BERGAMASCO, <i>relatore</i>	3380, 3382
(presentazione di)	3366, 3370

Interpellanza (annuncio dell'interpellanza del senatore Della Torre al Governo) 3366

Oratore:

BOSSELLI, *presidente del Consiglio* 3366
(per la interpellanza del senatore Amero D'Aste)

Oratore:

CORSI, *ministro della marina* 3390

Per il 98º genetliaco del senatore Greppi Giuseppe 3371

Oratori:

PRESIDENTE	3372
BOSSELLI, <i>presidente del Consiglio</i>	3372
GREPPI GIUSEPPE	3372
VALLE	3371

Relazioni (presentazioni di) 3367, 3371

Ringraziamenti 3366

Votazione a scrutinio segreto (Avvertenza del Presidente sulla) 3390

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri degli affari esteri, delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi, il senatore Scialoja ministro senza portafoglio e l'onor. Dalloio sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

D'AYALA VALVA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 24 marzo 1917.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Affrancazione dalla servitù della tassa di pedaggio concessa dal Governo granducale alle società anonime dei ponti del fiume Arno in provincia di Pisa », di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 24 marzo 1917 con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustro Concesso ».

Il Presidente della Camera dei deputati

« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera di questa presentazione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Morra di Lavriano ho ricevuto la seguente lettera.

« Eccellenza,

« Con commossa gratitudine ho ricevuto e letto l'omaggio che il Senato del Regno ha voluto tributare alla memoria del mio indimenticabile genitore. A Vostra Eccellenza specialmente che così degnamente ne ha tessuto l'elogio, va l'espressione del mio dolorante animo, profondamente riconoscente.

« Con deferente ossequio,

« UMBERTO MORRA DI LAVRIANO ».

« 24 marzo 1917 ».

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Della Torre ha fatto pervenire al banco della Presidenza la seguente interpellanza:

« Interpello il Governo sui provvedimenti che intende adottare:

« 1. Per attenuare l'attuale disagio di alcune categorie degli impiegati dello Stato, in conseguenza dell'aumentato costo della vita;

« 2. Per dare un'organica soluzione al problema dell'amministrazione dello Stato, da attuarsi gradualmente a ciò si raggiunga un assetto più semplice e snodato, quale è richiesto dalle necessità di sviluppo dell'economia nazionale.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. L'interpellanza del senatore Della Torre si estende ad argomenti che si riferiscono a vari Ministeri. Ora, prima di rispondere a questa interpellanza, dovrei concertarmi non solo con parecchi dei miei colleghi, ma col Consiglio dei ministri; perchè, se bene ho avvertito, essa concerne la politica finanziaria in quanto riguarda le condizioni degli impiegati, ed ha poi tratto al futuro ordinamento di tutte le Amministrazioni dello Stato. A me duole che non sia presente l'onor. Della Torre, perchè vorrei pregarlo di ritardare lo svolgimento della sua interpellanza; essendo il Ministero, che ho l'onore di presiedere, sorto per la guerra, è soprattutto agli intenti della guerra che esso deve provvedere. Io non escludo che l'attenzione e le cure del Governo possano essere rivolte anche a ciò che avverrà dopo la guerra; ma non mi troverei oggi in grado di indicare quali disegni il Ministero possa avere, quanto all'ordinamento del Paese dopo quella vittoria, che noi certamente conseguiremo.

Se però il senatore Della Torre fosse presente ed insistesse, io non escluderei punto lo svolgimento della sua interpellanza. In questa Aula si impara sempre, quando dai senatori sono esposte e lumeggiate le loro idee intorno ai più vitali problemi della pubblica Amministrazione.

Dal canto mio, come risposta alla sua interpellanza, potrei esprimere soltanto il mio per-

sonale pensiero; e questo mio personale pensiero, intorno alle future Amministrazioni dello Stato, è pienamente favorevole alle più estese autonomie e alle più ampie libertà. Come, per altro, tale pensiero si possa attuare, è cosa che non si può dire, se non dopo sentito il parere di tutto il Ministero, e se non dopo che si siano compiuti quegli eventi sospirati, nei quali tutti abbiamo la fede più incrollabile, ma che pure è opportuno di attendere, innanzi di determinare verso quale ordinamento convenga avviare il nostro Paese. (*Benissimo vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole interpellante, e tenendo conto delle dichiarazioni testè fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, questa interpellanza è rinviata a tempo più opportuno.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dalla Commissione permanente di finanze fu ieri presentata alla Presidenza la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833,79 dal fondo di cassa dell'amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti, per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'amministrazione medesima.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Commemorazione del senatore Leopoldo Pullè e del deputato Gualtiero Danieli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo il dolore della morte del senatore conte Leopoldo Pullè, avvenuta in Milano l'altro ieri.

Nato in Verona li 17 aprile 1835 da famiglia patrizia oriunda delle Fiandre; fu soldato, letterato, scrittore. Poco più che tredicenne in marzo 1848 corse ad arruolarsi nella milizia mobile e fu nel 1849 in Venezia alla difesa di Malghera. Nel febbraio 1859, alle prime voci di guerra, da Milano, ove erasi stabilito, trafugossi a Torino, ove si arruolò volontario nei cavalleggieri di Monferrato, entrando subito negli squadroni attivi. Tutta la giornata di S. Martino sfidò il fuoco, caricando il nemico

sotto gli ordini di quel prode capitano Avogadro, che rimase con i pochi cavalleggieri a cogliere la medaglia d'oro. Per altri atti di valore in quella giornata fu proposto ei stesso il Pullè per la medaglia al valore e ad ufficiale per merito. Sottotenente nei lancieri di Montebello, luogotenente in Genova cavalleria, capitano nei lancieri di Foggia nel 1866 ebbe il comando del secondo squadrone nella divisione Cialdini. Finita la campagna, mandato con il suo reggimento a Palermo, che era in rivolta, sedè nei tribunali di guerra. Verso la fine del 1867, ottenuta l'aspettativa, tornò a Milano, e finì, nella riserva, con l'uniforme di colonnello di Genova cavalleria.

Poetò, cominciando da giovane; e di sue poesie si ha un volume; scrisse drammi, commedie e romanzi sotto il pseudonimo di Leo di Castelnovo. Alcune sue produzioni sulle scene furono molto applaudite. Fondò nel 1883, il *Caffè*, *Gazzetta nazionale*, collaborandovi con articoli di politica ed arte, firmati *Il codino*. Pubblicò un volume di prose; e scrisse, fra tant'altro, delle illustri famiglie e degli ordini cavallereschi.

Fu deputato al Parlamento per Verona in sette legislature e prese parte notevole ai lavori della Camera, eletto cinque volte segretario della presidenza. Apparteneva alla Commissione generale del bilancio. Ebbe anche l'onore di salire al Governo dal 1890 al 1891 sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, ministro Villari. Senatore fu nominato il 4 marzo 1905, e nei primi anni intervenne alle sedute. Fu il relatore della Commissione per la risposta al discorso della Corona all'inaugurazione della 23ª legislatura; ma la salute gli mancò.

Membro della Consulta Araldica del Regno, fu Presidente della Commissione Araldica Nazionale di Lombardia. Socio onorario l'ebbero molte Accademie letterarie e filodrammatiche. Teneva elevato posto nella società milanese e gradito nome di gentiluomo. Sedè nel Consiglio comunale di Milano dal 1879 al 1887; una volta quale assessore. Intelligente delle industrie appartenne a Consigli di diversi Istituti. Fervido della beneficenza, fu membro e presidente di vari Istituti; curò il soccorso dei militari feriti in guerra, stando vice presidente nell'Associazione.

Molto sarebbe ancora a dire della vita e degli

scritti di Leopoldo Pullè; formando molte pagine i cenni biografici pubblicati dell'uomo geniale. Basta quello, che ho di lui ricordato a dimostrare quanto meritevole ed illustre collega abbiamo perduto, e quale onorata memoria ne rimanga. (*Approvazioni*).

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Onorevoli colleghi, adempio ad un dovere che risponde anche ad un bisogno dell'anima, associandomi alla manifestazione di rimpianto per la morte del senatore, conte Leopoldo Pullè.

Il farlo è per me un dovere, perchè anche egli era figlio di Verona; di Verona fu rappresentante per sette legislature nell'altro ramo del Parlamento, di Verona era rappresentante con me in questa alta Assemblea.

Il farlo risponde poi ad un bisogno dell'anima, chè al senatore Pullè ero legato da antica e sincera amicizia, e in lui ammiravo il letterato colto e gentile, lo scrittore elegante, il commediografo geniale, l'uomo politico integro e liberale, il gentiluomo perfetto e il patriotta fervente che del patriottismo aveva saputo dare prove molteplici e luminose, a cominciare da quella luminosissima data, quando non era ancora quattordicenne, nella difesa di Malghera.

Alla memoria sua vada l'omaggio più riverente. (*Bene*).

Mi sia concesso di tenere per pochi istanti ancora la parola per ricordare qui un altro valoroso rappresentante della mia provincia nella Camera dei deputati, l'onor. Gualtiero Danielli, sottosegretario di Stato alle finanze.

Nel lagrimato estinto si fondevano mirabilmente ingegno e cultura, criterio squisito, laboriosità indefessa, bontà eccezionale, rettitudine a tutta prova.

Per merito di queste virtù egli aveva saputo conquistare una eminente posizione sociale e parlamentare come insegnante e professionista apprezzatissimo e come deputato per otto legislature, da tutti stimato e chiamato due volte a far parte del Governo.

Per il collegio suo di Tregnago ebbe cure assidue, paterne, e gli elettori suoi, rimastigli sempre fedeli, lo ricambiavano con un culto affettuoso.

Si è scritto di lui che può avere avuto degli avversari, mai dei nemici: io aggiungerò che non era possibile conoscerlo senza stimarlo ed amarlo.

E sento di potere e di dovere esprimere qui, col mio, il profondo rimpianto dell'intera provincia di Verona per la sua amarissima perdita. (*Approvazioni*).

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Amico da molti anni di Leopoldo Pullè, compagno e collega nella Camera dei deputati per ben sette legislature, militando con fede e costanza nel partito liberale conservatore, senza che il minimo screzio sorgesse a intorbidare i nostri rapporti personali e i sentimenti politici anche dopo diversi dibattiti parlamentari, è col più grande dolore che ne ho appreso la dipartita, dopo aver dedicato tanti anni di attività e la sua esistenza al servizio della Patria, come benemerito cittadino prima, come prode e valoroso soldato dopo, quasi sempre combattendo le guerre dell'indipendenza italiana.

Deputato per sette legislature consecutive, fu durante il primo Ministero di Rudinì sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica.

Cultore assiduo di studi letterari, fortunato autore di libri e versi apprezzati e variati; appassionato dell'arte drammatica, autore di parecchie riuscitissime commedie, i teatri di Verona e Milano risuonarono parecchie volte degli applausi a lui tributati.

Amico fedele, leale, senza fiele, dedicato agli affetti dell'amicizia e della famiglia dei quali si era formato un culto, fu sempre buono con tutti, di quella bontà che eleva l'animo, fortifica i cuori e ci rende tutti migliori. Perfetto, esemplare, gentiluomo degli antichi tempi egli ne portava la speciale impronta; era da tutti amato pel suo tratto cortese, sempre distinto, che lo rendevano singolarmente simpatico e apprezzato a tutti coloro che lo avvicinavano.

Queste rare e speciali qualità che lo distinguevano e lasciano molto rimpianto per la dolorosa sua perdita, saranno da noi lungamente ricordate, e la sua cara memoria rimarrà per lungo tempo impressa nel nostro cuore, per l'attaccamento che in vita gli abbiamo sinceramente e meritamente portato.

Alla figlia desolatissima, che amava svizzeramente, e al genero, propongo che siano presentati i rimpianti e le condoglianze del Senato. (*Approvazioni*).

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.

Mi associo di gran cuore alle belle parole di rimpianto e di ammirazione che sono state rivolte alla memoria del senatore Leopoldo Pullè.

Mi associo a nome del Governo, ma più particolarmente a nome del Ministero della pubblica istruzione, verso il quale il nostro commemorato aveva saputo acquistarsi delle benemeritenze pure del tutto particolari, sia col'opera da lui spiegata quale sottosegretario di Stato, essendo ministro dell'istruzione pubblica Pasquale Villari, sia come membro autorevolissimo del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sia ancora col fervore da lui spiegato in tutte le iniziative, in tutte le associazioni, in tutte le istituzioni sorte a vantaggio della scuola italiana, e sia infine, e più particolarmente, con la sua attività così patriotticamente educatrice di letterato.

Leopoldo Pullè fu invero di quella radiosa schiera di poeti-soldati, che formarono il fior fiore, che furono la grazia suprema, il profumo immarcescibile del nostro Risorgimento italiano; quella schiera di poeti-soldati, che la grande nostra impresa presente richiama in prima linea; mentre noi ci eravamo un po' abituati a considerare le loro grandi e belle figure come orami relegate nelle remote prospettive della storia. Certo, è un tratto degno di poema eroico quello, con cui si inizia la sua nobile vita; quell'atto suo di adolescente tredicenne, che non può stare alle mosse e si caccia tra i ranghi o partecipa in età così precoce alla difesa di Malghera. Ma è pure un tratto degno di poema eroico uno degli ultimi episodi della sua vita, che fra quanti di questi giorni furono di lui ricordati più profondamente mi ha colpito, e cioè la nobile impazienza del vegliardo più che ottantenne, il quale in cospetto dell'ultimo atto della grande gesta, di cui egli aveva visto i primi alberi, ancora una volta non può stare alle mosse, ancora una volta non si sa rassegnare ad essere testimone lontano e passivo; ma, non potendovi ormai partecipare col braccio,

ne vuole essere quanto meno spettatore immediato, e vuole ancora con i suoi occhi mortali mirare ancora una volta le nostre schiere affrontare l'eterno nemico per contendergli i mal segnati confini, e si reca verso le prime linee per assistere alla battaglia.

Ma la nostra grande impresa presente metterà nella giusta luce anche l'opera sua, non solo di soldato, ma di letterato. Se questa immane tragedia non avrà da esser vana, dovrà essere una grande purificatrice degli spiriti, dovrà condurci a una radicale revisione di tutti i valori morali e spirituali. E sarà messa, io lo penso, in disparte quella letteratura, tutta materata di preziosità, quella letteratura così detta di eccezione, ed era invece di decadenza e di perversione, a cui i futuri indagatori di questa nostra immane tragedia ne dovranno far risalire in gran parte la responsabilità spirituale. Questa guerra darà il giusto rilievo all'arte e alla letteratura sincera, semplice, onesta, a quella letteratura in cui l'artista non stimava potesse essere minore dignità e probità che nella sua vita di uomo e di cittadino. E noi ne possiamo avvertire i segni fin d'ora, non sentendo più salire alle nostre labbra quel leggiadro sorriso involontario, che vi richiamavano un giorno certi titoli, cari al nostro Commemorato, quali « Penna e Spada », oppure « Patria, Esercito e Re »; poi che una commozione profonda si impadronisce dei nostri cuori a questi richiami, che solo ieri non vi avrebbero trovato se non una tenue eco lontana. Quel giorno, o signori, la storia renderà la dovuta giustizia non solo all'eroismo patriottico di Leopoldo Pullè, ma all'onesta ed educativa letteratura di Leo di Castelnuovo. (*Approvazioni vicissime*).

PRESIDENTE. Oggi è giorno di lutto del Governo e della Camera dei deputati, lutto al quale prende parte il Senato per la morte dell'onorevole Danieli, sottosegretario di Stato per le finanze. Insigne nella lunga ed operosa vita parlamentare, insigne nella cattedra del diritto commerciale, e per le dotte pubblicazioni, non era al potere per la prima volta, cui egli già anteriormente era stato elevato dalla fiducia di uomini politici eminenti. Grave ed amarissima è la perdita per il Governo e per il Parlamento, ed il Senato se ne conduce col Governo stesso e in particolar modo col mini-

stro delle finanze, che ne è privato, e con la Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

MEDA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Il Governo è grato a S. E. il Presidente della Camera vitalizia ed all'onorevole senatore Dorigo d'aver voluto segnalare all'assemblea, con così elevato linguaggio, il lutto in cui versiamo per la morte immatura di S. E. il Sottosegretario di Stato alle finanze, l'onorevole avvocato conte Gualtiero Danieli.

Io non aggiungerò molte parole a quelle già pronunciate per rendere un tributo di affettuosa ricordanza all'uomo egregio del quale piangiamo la perdita: la figura del Danieli che, pur dotato di non comune ingegno e nutrito di forti studi, volle e seppe serbare nella sua vita quella modestia composta che è quasi sempre il segno del vero valore, non domanda di essere celebrata se non nella raccolta manifestazione di un sentito dolore; e basta rammentare di lui le non cospicue origini dalle quali poté, per virtù propria, innalzarsi fino ad onorare di sé successivamente la magistratura, la cattedra, la Camera elettiva ed il Governo del suo paese, per avere quanto è sufficiente ad una esatta estimazione dello scomparso.

Di lui non rimangono opere sulle quali sia dato ricercare ed illustrare il suo pensiero; ma gli atti parlamentari contengono più che non occorra perchè sia lecito affermare ch'egli fu dei deputati i quali con maggiore assiduità e devozione tengono fede al mandato politico, spendendosi nella cura diligente e disinteressata della pubblica cosa, e contribuendo allo sviluppo della legislazione.

Fedele ad un patrimonio prezioso di principi e di tradizioni da cui gli spiriti retti sogliono attingere lo stimolo alla difesa dell'ordine sociale e delle istituzioni politiche, fu tuttavia aperto alle sensazioni ed alle concezioni del progresso, considerato come legge costante della vita collettiva: nulla quindi mai nei suoi atteggiamenti apparve che urtasse le aspirazioni moderne, come nulla che sembrasse offuscare la coscienza immutata nel rispetto agli ideali della giustizia e del diritto: così fu uomo di parte sempre, non mai partigiano,

indulgente nel giudizio, tollerante cogli avversari, pronto ad accogliere il meglio da qualunque lato venisse, sebbene schivo dal proccacciare a sé la popolarità delle facili e spesso non sincere accondiscendenze.

Ed a me, a cui toccò la ventura di averlo per nove mesi instancabile collaboratore nella amministrazione finanziaria dello Stato, sia pur concesso di attestare qui com'egli abbia bene meritato della patria disimpegnando con attività esemplare le mansioni del suo ufficio, rese particolarmente gravi di responsabilità dalle difficili contingenze attuali; più volte nella trattazione in comune degli affari del nostro dicastero, io ho potuto rilevare in Gualtiero Danieli, oltre la conoscenza non superficiale degli argomenti, la dirittura del criterio, la prontezza e la lucidità del Consiglio: era poi in lui altrettanto spontanea quanto profonda la fiducia nelle energie dell'Italia e nel loro definitivo trionfo; quella fiducia che è essa stessa una grande energia nelle ore agitate della storia che viviamo.

Onde io, mentre mi reputo onorato di rendere in questa eletta assemblea una testimonianza sincera di ammirazione e di affetto all'amico perduto, provo nel farlo un grande conforto, e sento perciò il bisogno di esprimere al Senato la gratitudine del Governo e mia per avere consentito, anzi desiderato, che nella pagine dei suoi annali una rimanga consacrata al nome caro e degno di Gualtiero Danieli. (*Approvazioni vivissime; applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non mancherò di dar corso alla proposta fatta dal senatore Arnaboldi, nella quale è certo consenziente il Senato.

Presentazione di disegni di legge

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, un disegno di legge relativo alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ho altresì l'onore di presentare, a nome del mio collega del tesoro lo stato di previsione

della spesa per l'esercizio finanziario 1916-17 del Ministero di agricoltura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la via loro tracciata dal regolamento.

MEDA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale riflettente la gestione del dazio consumo del comune di Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

SILI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SILI. A nome dell'Ufficio centrale che lo ha esaminato, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 febbraio 1917, n. 421 contenente le norme per le promozioni durante la guerra per il grado di archivista ed ai gradi corrispondenti delle Amministrazioni dello Stato ».

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti, per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e per la navigazione interna ».

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale che l'ha esaminato, ho l'onore di presentare la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone siano raccolti e stampati a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti;

Trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sili, Mariotti e Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per il novantottesimo genetliaco del senatore Giuseppe Greppi.

VALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI. Pochi giorni addietro, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, con parola alata, fervida di entusiasmo e sicuro interprete dei sentimenti di ammirazione dell'intero Senato, inneggiava al venerato Presidente, nostra perenne guida e nostro superbo orgoglio, in occasione del suo ottantottesimo anno di età.

Il lunghissimo tempo non ha punto corrosa questa rara e amatissima esistenza, consacrata sempre al trionfo della patria.

Ora, a conforto di Giuseppe Manfredi e colla sicurezza che ci sarà conservato per lunghi anni in questo supremo ufficio, mi permetto di ricordare al Senato che un altro vegliardo, con una longevità meravigliosa, e ben più innanzi negli anni, conservando sano il corpo, vigile lo spirito, altissimo il sacro fervore della patria, il collega nostro Giuseppe Greppi è entrato, ieri, nel 99° anno di età, sempre al suo posto, in mezzo a noi, storia vivente di tutto il Risorgimento italiano, e che vedrà sicuramente, colla sua esistenza centenaria, celebrarsi l'Italia, uscita da questa terribile lotta, completa, gloriosa e immortale.

Giuseppe Greppi, nella diplomazia, in tutte le molteplici manifestazioni della sua attività intellettuale e patriottica, ebbe sempre la grandezza d'Italia in cima di ogni pensiero, come vigoroso stimolo e come unico premio; e noi, oggi, inviandogli un reverente saluto, intendiamo anche di onorare in lui, tutti i grandi vecchi della nostra Assemblée; grandi nel pensiero, nell'azione, nelle arti, nelle scienze, nelle armi, e che rappresentano una specie di fuoco sacro, attorno al quale s'inflamma inestinguibilmente l'anima della patria.

In quest'ora tragica e sublime, di eroici sacrifici, il paese intero sentirà sempre, nel Senato del Regno, ripercosso il fulgente palpito suo, espressione incoercibile di garanzia, che la vittoria definitiva delle nostre armi di terra e di mare, ci spetta di diritto, come ricordo della nostra storia antica e come premio del

purissimo sangue necessariamente versato, per la nuova era della storia moderna, fondata sulla volontà dei popoli, sulla loro sicurezza, per il trionfo indefinito della civiltà e dell'amore fraterno, tra tutte le classi sociali. (*Applaudizioni*).

GREPPI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI GIUSEPPE. (*Vivi segni di attenzione*). Nulla di più lusinghiero per me, che scorgere il modesto mio nome associato a quello dell'illustre Presidente e ciò nell'unica qualità ove mi è dato di possedere una superiorità su di lui, quella degli anni, superiorità che certo egli non m'invidia. (*Si ride*).

Ringrazio l'esimio collega Valli di essersi compiaciuto di richiamare l'attenzione dei miei illustri colleghi sullo sforzo che la natura fece in mio favore, prolungando la mia esistenza al di là dei limiti consueti; così mi fu dato di udire i primi vagiti di un popolo che si svegliava alla libertà, come io ora odo le unanimi grida eroiche degli italiani anelanti a rafforzare e ad ampliare i confini imprescindibili alla grandezza della nostra cara patria; e mi auguro di toccare il mio centenario in mezzo ad una Italia giubilante per le riportate vittorie, plaudendo al suo amato Re, che imperterrito apre alle nostre valentissime schiere il cammino alla gloria. Io, dunque, cari colleghi, vi saluto al grido viva l'Italia, viva il Re, viva l'esercito. (*Vivissimi e generali applausi anche dalle tribune. I ministri e i senatori si affollano intorno all'oratore per congratularsi con lui*).

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Saluto in Giuseppe Greppi associandomi ai sensi nobilmente espressi dal senatore Valli, verso l'esimio collega vostro, saluto in Giuseppe Greppi, la perenne giovinezza del Senato d'Italia (*bene*), del Senato d'Italia in Roma, erede di quel Senato antico, che formò la prima unione italiana in nome della civiltà di Roma, al modo stesso che il Senato odierno consolida, in nome della civiltà italiana, la conquistata libertà.

Degno, veramente degno erede esso è di quel Senato romano, che volgeva gli sguardi oltre i confini d'Italia per propagarvi, come noi pure

vogliamo, la civiltà: allora massimamente colle armi e con la conquista dei popoli: ora col pensiero e coll'unione fraterna di tutte le nazioni. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Nell'unirmi ad onorare l'illustre senatore Greppi, ringrazio il collega Valli delle cortesie sue espressioni a mio riguardo, e son sempre grato all'onorevole Presidente del Consiglio ed al Governo delle loro benevole parole. (*Benissimo*).

Per un disegno di legge.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Il Presidente del Consiglio ha testè presentato un disegno di legge per le assicurazioni obbligatorie dei contadini per gli infortuni dell'agricoltura.

Prego il Senato di voler rinviare l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione, che già esamina il disegno di legge analogo di iniziativa del senatore Conti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, il Senato consente nella richiesta fatta dall'on. De Nava.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina:

a) di un commissario nella Commissione per le petizioni;

b) di un commissario nella Commissione per trattati internazionali.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Torrigiani Filippo di procedere all'appello nominale.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Soppressione delle Direzioni compartimentali del catasto ». (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressioni delle Direzioni compartimentali del catasto ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva, di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1917 le direzioni compartimentali del Catasto sono soppresse.

Agli attuali posti di direttore compartimentale del Catasto sono sostituiti tre posti di ispettore superiore con lo stesso stipendio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Il disegno di legge che viene ora in discussione comprende la soppressione delle direzioni compartimentali del catasto. È un disegno di legge che dal titolo sembra modesto, di poca influenza sulle operazioni previste dalla legge 1° marzo 1886; però come il Senato sa, ogni argomento che si riferisce a quella importantissima legge che consacrò una riforma che era da tanto tempo attesa, quella del riordinamento dell'imposta fondiaria, argomento della massima importanza.

Non è certo una soppressione di uffici ed una semplificazione di servizi che possa destare apprensioni, anzi se questo disegno di legge portasse solamente a questo effetto saremmo ben lieti di questo proposito, e l'esempio dovrebbe trovare imitatori. Però occorre vedere se questa soppressione sia necessaria, se essa sia la conseguenza dello stato attuale di cose relativamente all'ordinamento dell'imposta fondiaria, e quali siano gli intendimenti dell'onorevole ministro delle finanze qualora questa soppressione avesse luogo.

L'Ufficio centrale ha presentato una chiarissima relazione della questione per mezzo del suo relatore onorevole De Cupis, e risalendo alle origini di questi compartimenti disse che essenzialmente non sono previsti nella legge, ma che fu la Commissione Reale, che preparò il regolamento, che volle specialmente inserire alcune disposizioni in esso relativamente a questi compartimenti.

Ed è vero; la legge esplicitamente, mentre consacra altri uffici per la esecuzione del riordinamento dell'imposta fondiaria non parla, in

modo esplicito, come ne parla il regolamento, di questi compartimenti. Però è bene ritenere questo, che l'istituzione dei compartimenti catastali fu resa necessaria quando si credette che l'applicazione della legge del 1° marzo 1886 dovesse farsi nel modo come era stato concepito dal legislatore, come i relatori della Camera dei deputati e del Senato avevano in mente dovesse avvenire. Invece, come sa benissimo il Senato, e come sanno tutti, questa legge fu assai disgraziata nella sua esplicatione. Anzi dirò di più: già nella legge stessa vi era il germe di questa non uniforme applicazione della legge sull'ordinamento dell'imposta fondiaria nei vari compartimenti, perchè all'art. 47 già si stabiliva una preferenza per quelle provincie che avessero chiesto l'acceleramento del catasto, anticipando metà delle spese.

Quindi la riforma che si voleva generare, e che aveva dato occasione all'impianto dei compartimenti, già trovava una ferita nella stessa disposizione dell'art. 47, ferita resasi più grave colle successive modificazioni portate allo stesso articolo dalla legge del 21 gennaio 1897, quando sostanzialmente si disse che i fondi sarebbero stati anticipati dall'Erario, quando se ne presentasse la necessità e quando se ne potesse disporre; e che i lavori sarebbero stati sviluppati soltanto in quel numero delle provincie che fosse ritenuto compatibile colle esigenze del bilancio.

Quindi l'introduzione delle provincie, che doveva costituire un'eccezione, colla non uniforme applicazione della legge, diventava la regola; ed i compartimenti che erano stati considerati come il primo organo esecutivo del potere centrale (allora Giunta Superiore del Catasto), il quale d'accordo con le giunte tecniche, altro organo esecutivo, doveva provvedere all'applicazione di quella legge, non ebbero lo sviluppo proposto. Come stanno perciò ora le cose, e come sono descritte nella relazione del Governo e in quella dell'Ufficio centrale, per fatti estranei all'organizzazione dei compartimenti, dobbiamo accettare l'attuale stato di fatto.

L'istituzione degli uffici provinciali non era possibile farla fin d'allora, perchè si dovevano i lavori raggruppare secondo le regioni, secondo l'attuazione, secondo la situazione delle

varie provincie, sotto un ente solo che è il compartimento. Ho voluto chiarire questo concetto perchè avendo avuto l'onore di far parte della Commissione Reale che preparò il regolamento, ricordo perfettamente la discussione, e ricordo che se taluno era perplesso nell'ammettere l'istituzione di questi compartimenti, dovette cedere di fronte alla necessità, e più di fronte allo scopo reale della legge, considerata in tutta la sua estensione, come essa era stata ideata, voluta dal Parlamento e da chi presentò il progetto. Dunque attualmente i compartimenti devono cedere il loro campo agli uffici provinciali; ma quali saranno le conseguenze? L'onorevole ministro dice, ed è confermato anche nella relazione dell'Ufficio centrale, si potranno allora intensificare notevolmente le operazioni catastali; si potrà avere un maggiore accordo fra l'ufficio centrale e gli uffici provinciali esecutivi. Io mi auguro che ciò possa avvenire, ma, frattanto, siccome questa legge è stata tanto vulnerata e ritardata nella sua applicazione, sorse il dubbio, tanto avanti all'altro ramo del Parlamento come pure in seno all'Ufficio centrale del Senato se questa riforma non avesse invece a ritardare le operazioni catastali.

Nell'altro ramo del Parlamento già così si è pensato e nella relazione del nostro Ufficio centrale si ricorda che alla Commissione della Camera apparve il dubbio che la proposta soppressione di queste direzioni compartimentali potesse portare un rallentamento nelle operazioni catastali; si rammentò come la proposta, presentata venti anni or sono dal ministro del tesoro nella esposizione finanziaria del 25 novembre 1895 tradotta nel disegno di legge n. 166, che sospese le operazioni estimative, e ordinò si procedesse solo alla formazione del catasto geometrico particellare, fosse respinta prima negli Uffici poi nella discussione che ebbe luogo nei giorni 16, 17, 18, 19, 28 dicembre 1896, essendosi mantenuto nella legge 21 gennaio 1897 il catasto geometrico come base della desiderata perequazione della imposta fondiaria. E prima di procedere all'esame dell'attuale progetto dal punto di vista della convenienza amministrativa « ha voluto affermare il suo fermissimo proposito di non consentire in nessun modo, pur anche indiretto, che le operazioni catastali per la esecuzione della legge 1º marzo 1886

sulla perequazione fondiaria potessero per effetto del presente disegno di legge venire ulteriormente rallentate ».

E su questo punto specialmente che io ho creduto opportuno che si facesse sentire una parola nel Senato, perchè il Governo sappia (e l'onor. ministro conosce molto bene questa materia), che approvando questo disegno di legge di soppressione, le operazioni catastali già tanto ritardate non debbano subire nessun rallentamento. Ma vado anche un po' più in là; edotto dall'esperienza dei moltissimi ritardi già verificatisi, dalle difficoltà che si sono constatate, desidererei che, approvato questo disegno di legge, venissero emanate precise, categoriche disposizioni per una maggiore intensificazione delle operazioni catastali. Approvando la soppressione in esame debbon realmente procedere più rapidi i rapporti fra il Governo centrale e gli uffici provinciali, eliminando gli inconvenienti che si adduce essersi verificati in passato; ma coll'attuazione di questo disegno di legge è necessario intensificare maggiormente le operazioni catastali, tanto più in quanto l'onorevole ministro delle finanze, nei provvedimenti finanziari, compresi nel decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, allegato H, dispose sovra una materia che ha molto nesso con quella catastale.

L'onorevole ministro delle finanze coi detti provvedimenti, finanziari allegato H, stabilendo l'obbligatorietà della trascrizione per determinati atti e specialmente per le divisioni e per tutti quegli atti in cui si fa cenno di diritti reali che danno luogo ad ipoteche, ebbe a compiere una riforma non solo finanziaria, ma giuridica. Io do lode all'onorevole ministro delle finanze di questo provvedimento; e per chiarire le cose, e per aggiungere, se fosse possibile, un po' di autorità alle mie parole, posso dire che la Commissione Reale per il regolamento ebbe appunto in una sua relazione a trattare questa parte importantissima della obbligatorietà delle trascrizioni degli atti che inportano diritti reali, formulando un disegno di legge in termini ancora più estesi di quelli voluti dall'onorevole ministro nell'allegato H. Basta accennare a questo fatto, basta accennare al nesso che vi è tra il catasto e le trascrizioni degli atti traslativi o dichiarativi di proprietà o di diritti reali, per vedere subito come occorra che il catasto cor-

risponda sia nella sua formazione, negli atti preliminari delle operazioni, come nelle operazioni successive e nella conservazione degli atti, a quella fedeltà della situazione dello stato di proprietà che è necessaria, poichè, se non possiamo raggiungere quell'ideale che la Commissione aveva in mente, di avere cioè il vero stato civile della proprietà, almeno si abbia con tutta probabilità un vero stato della proprietà, che possa dare quegli elementi che il Codice civile prescrive, perchè il fondo sia identificato nel miglior modo possibile.

Non aggiungo altro, limitandomi a riferirmi a quanto fu sempre detto relativamente al riordinamento dell'imposta fondiaria, cioè che tutte le operazioni devono essere improntate non solo al concetto di perequare l'imposta, ma anche a quello di accertare nel miglior modo possibile la proprietà. Confido che l'onorevole ministro vorrà accogliere le brevissime osservazioni che io ho creduto di fare relativamente a questo progetto di legge (*Bene*).

MEDA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. La relazione dell'Ufficio centrale è così motivata e così persuasiva che io credo di non dover nulla aggiungere per raccomandare al voto del Senato il presente disegno di legge. E dico subito all'onorevole senatore Frola come io sia lieto che egli ne abbia messo in luce un aspetto particolare, mentre posso assicurarlo che il disegno di legge stesso non contiene il pericolo da lui segnalato, ma corrisponde invece all'intenzione del Governo di divenire ad un risultato opporto.

Come l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha rilevato, non c'è un motivo per temere che la soppressione delle Direzioni compartimentali possa rallentare i lavori del catasto. Alcune di queste Direzioni non ci sono già più. Il presente disegno di legge non fa che regolarizzare uno stato di cose che è stato imposto dalla necessità. Noi oggi in questa materia abbiamo bisogno di un ordinamento diverso da quello che esisteva prima, e che non corrisponde più al modo col quale le operazioni ora si svolgono. Il catasto infatti deve procedere attraverso due classi di organi: gli uffici centrali e gli uffici provinciali; le Direzioni

compartimentali erano un ingombro e come tutti gli ingombri conviene che siano tolti di mezzo.

In linea di fatto la situazione non muta: si fa un riconoscimento di ciò che in parte è già avvenuto; in linea di propositi, di tendenze, mi permetto di ricordare al senatore Frola come egli possa trovare un argomento per rafferinarsi nella sua fiducia, ricordando che pende innanzi al Senato un altro disegno di legge da me presentato nello scorso dicembre per introdurre modificazioni alle leggi 1° maggio 1886, 21 gennaio 1897, 8 luglio 1904, modificazioni dirette appunto ad accelerare la esecuzione del catasto. Se il Senato, come io confido, farà buon viso a questo inizio di proposte concrete, con le quali il Governo dimostra la sua intenzione di riparare ad uno stato di cose non confacente ai fini della grande opera iniziata colla legge del 1886, il Governo non verrà meno da parte sua, e vedrà di avviare e di condurre le riforme in modo che questo stato di cose debba al più presto scomparire. (*Approva-zioni*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Sulla convenienza della soppressione di queste Direzioni compartimentali del catasto, allo stato attuale delle cose, mi pare che non ci possa esser dubbio. Lo stesso onor. Frola non ha esitato di dichiarare che darà il suo voto favorevole a questo disegno di legge. Si tratta di uffici che attualmente non hanno vita propria, sono membra che in massima parte son già paralizzate per pregressa anemia e si potrebbero dire già morte. Se ho a dire il vero, leggendo la relazione ministeriale, che ha dato la trama della mia relazione, mi tornava in mente il caso di colui che andava combattendo ed era morto. E ai morti conviene cantare il *De profundis*.

Spero però che non dispiacerà all'onorevole ministro delle finanze che io dica al Senato di non fare grande fidanza sulle promesse economiche. Credo che economie non se ne otterranno, o almeno ben poche. Non di certo sul personale, il quale rimane distribuito in altri uffici, e se il personale rimane, bisogna pagarlo. Vi sarà qualche piccola economia risultante da affitto di locali ed illuminazione, ed altre cose accessorie; quindi vedete a quanto

poco si giunga. Si potrà per vie indirette giungere a fare qualche economia per semplificazione dell'Amministrazione. E sarà questo il vantaggio di questo disegno di legge: maggiore semplificazione, e quindi maggiore speditezza di lavoro. Si verificherà in questo caso quello che sempre è stato detto, cioè, si cammina meglio con due gambe che con tre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede.

Per la votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni, sono sorteggiati i nomi dei signori senatori Guidi, Podestà e Cassis.

Per la votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali, sono sorteggiati i nomi dei signori senatori Guala, Mainoni e Bodio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Annaratone, Arnaboldi.

Balenzano, Bava-Beccaris, Bergamasco, Bettoni, Bodio, Bollati, Bonasi, Brandolin.

Cancvaro, Capotorto, Carissimo, Casalini, Cassis, Cavasola, Corsi, Cruciani Alibrandi.

Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Della Somaia, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Collobiano, Dicna, Dini, Di Teranova, Dorigo, Durante.

Ellero.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Frola.

Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui, Guidi.

Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Marchiava, Mariotti, Mazzoni, Mele, Morrone.

Niccolini Eugenio.

Oliveri.

Palumbo, Panizzardi, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pincherle, Podestà, Presbitero.

Reynaudi, Riolo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sandrelli, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sili, Sinibaldi.

Taglietti, Tami, Tommasini, Torlonia, Torrighiani Filippo, Torrighiani Luigi.

Valli, Venosta, Viale, Villa, Visconti Modrone.

Wollemborg.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15, mediante anticipazioni presso gli Istituti di emissione sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di sua proprietà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Ritenuto che in seguito alle attuali condizioni politiche, le entrate ordinarie del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15, hanno avuto una forte diminuzione e si ritiene che non sieno sufficienti per sopprimere al pagamento delle spese del Fondo stesso;

Considerato che le economie, che si presume potranno essere accertate entro il 30 giugno 1915, non risultano sufficienti a coprire tale deficienza e ciò per l'impossibilità di arrestare il normale funzionamento dei servizi inerenti alla tutela ed all'assistenza dell'emigrazione transoceanica, mentre alcuni di essi debbono essere rafforzati nell'interesse dei connazionali emigrati, specialmente per quanto concerne i rimpatri dai paesi transoceanici;

Considerato che per provvedere al disavanzo sarebbe necessario ricorrere all'alienazione di parte dei titoli fruttiferi di proprietà del Fondo per l'emigrazione;

Ritenuto che nelle attuali condizioni del mercato la vendita di detti titoli produrrebbe una rilevante perdita pel Fondo dell'emigrazione e che pertanto sembra più conveniente provvedere agli ordinari bisogni di cassa mediante anticipazione da rimborsarsi colle possibili maggiori entrate future o con la alienazione dei titoli non appena essa sia conveniente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale operazione per il normale funzionamento dei servizi;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio 1914-15, mediante anticipazioni presso gli Istituti di emissione sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato di sua proprietà;

I prelevamenti su tali anticipazioni saranno eseguiti secondo i bisogni e versati al conto corrente del Fondo per l'emigrazione presso la Cassa depositi e prestiti;

Le anticipazioni necessarie, le modalità relative, il pagamento degli interessi dovuti, saranno autorizzate con decreti ministeriali coi quali saranno introdotte le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

SONNINO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, D' Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo n. 44 « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici - Ricerche di emigranti », del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 ed au-

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1917

torizza a prelevare la maggior somma occorrente di lire 215,000 dal fondo in deposito presso la Cassa depositi e prestiti provvedendo, ove sia necessario, alla vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione ed, ove essa non sia conveniente, a procurarsi la somma necessaria mediante convenzione con gli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, nn. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160 milioni e 25 milioni rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, n. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160,000,000 e 25,000,000 rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-1915 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge gli allegati Regi decreti in data 9 e 13 maggio 1915, nn. 605 e 619, coi quali si autorizzano le assegnazioni di lire 60 milioni e di lire 100 milioni a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra e di lire 25 milioni a favore dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15, allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

N. 605 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso, sino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa per il Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire sessanta milioni (L. 60,000,000) da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione della indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO
ZUPELLI.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 619 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stadi di previsione per l'anno stesso, sino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovansi compresi quelli della spesa per i Ministeri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonché al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

lire cento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15;

lire venticinque milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della marina per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione delle indicate somme fra i vari capitoli dei rispettivi stadi di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO
VIALE
ZUPELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'allegato decreto luogotenenziale del 20 giugno 1915, n. 912, col quale venne aumentato di lire 30,000 il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 in seguito a collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

N. 912 della Raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354;

Riconosciuta la necessità di aumentare di lire 30,000 il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1914-1915 per effetto di collocamenti a riposo d'au-

torità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914 15 in seguito a collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno, è aumentato di lire trentamila (L. 30,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti n. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la società "Puglia" per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; n. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di seconda classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; n. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; n. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del corpo reale equipaggi delle categorie "Cannonieri P. S.", e "Fuocisti O. ed A."; numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (ag-

giunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti: n. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società «Puglia» per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; n. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; n. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; n. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie «Cannonieri P. S.» e «Fuocisti O. ed A.»; nn. 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate ».

Pregio il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 294).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Con questo disegno di legge si chiede di convertire in legge otto decreti diversi, diversi per natura e per importanza, tutti del Ministero della marina, il primo e l'ultimo riferentisi alla marina mercantile, gli intermedi alla marina da guerra. Per questa ragione appunto l'Ufficio centrale ha nominato due relatori: con me ha nominato l'onor. collega Amero D'Aste Stella per i progetti militari.

Io non ho nulla da osservare all'ultimo decreto; ma sul primo avrei qualche rilievo da fare.

Il primo riguarda una rinnovazione di convenzione con la Società « Puglia » per i servizi marittimi sovvenzionati dell'Adriatico.

Come il Senato sa, la Società « Puglia » aveva una convenzione per i servizi marittimi dell'Adriatico, approvata con la legge del 13 giugno 1910, convenzione che doveva continuare ancora per una serie di anni; senonchè, in data 1° luglio 1914, questa convenzione venne riformata radicalmente in base specialmente a questi criteri: furono introdotte comunicazioni più rapide e più pronte fra Venezia ed Ancona da una parte, ed i porti dell'Albania dall'altra. Furono attivate nuove comunicazioni più dirette e più rapide fra Bari e Brindisi ed i porti dell'Albania. Fu inoltre prolungata a toccare la costa albanese la vecchia linea commerciale libera della « Puglia », la quale fa servizio da Genova per i porti del Tirreno a Bari; questa linea ebbe prolungati i suoi cinquantadue viaggi annui ai porti dell'Albania.

Qui non si tratta di leggeri ritocchi a convenzioni marittime votate dal Parlamento; si tratta di una riforma radicale dei vecchi servizi e di istituzione di nuovi a favore della Società « Puglia », il che ha portato ad un aumento della sovvenzione annua da lire 920,000 a lire 3,330,000. E ciò per la durata di undici anni.

Inoltre la misura della sovvenzione unitaria per miglio venne a crescere notevolmente; siamo arrivati per due linee postali politiche chiamate nella tabella annessa alla nuova convenzione colle lettere *ESF*, a lire 14.80 per miglio di sovvenzione. Sono linee esercitate con piroscafi nuovi di 1400 tonnellate, con velocità di undici miglia.

Anzi, a questo proposito permetta il Senato che io faccia inserire nel verbale una correzione ad uno svarione tipografico incorso, non so come, nella relazione, dove è detto lire 4.80 per miglio, invece di lire 14.80.

La Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, alla quale fu deferito l'esame di questo disegno di legge, fece molti rilievi sia in merito all'importanza delle modificazioni, che si introducevano nella convenzione colla Società « Puglia », sia in merito alla misura della sovvenzione unitaria. La Giunta generale del bilancio sentì i ministri, i quali diedero

spiegazioni, ed aggiunsero una motivazione speciale, che convinse la Giunta del bilancio e convinse pure l'Ufficio centrale vostro.

Essendosi stabilito in quel turno di tempo lo Stato indipendente dell'Albania, importava per ragioni di politica estera per poter attivare una penetrazione commerciale nell'Albania, importava innovare ed intensificare i servizi marittimi della società « Puglia » nell'Adriatico. Questa considerazione convinse il vostro Ufficio centrale, e quindi io ho preso la parola non perchè l'Ufficio centrale sia contrario all'approvazione del disegno di legge, ma semplicemente per rilevare al Senato l'importanza del decreto-legge, che si tratta di convalidare e poi per esprimere un voto, che l'Ufficio centrale ha formulato in questo senso: riconoscendo, col fatto compiuto, le ragioni politiche, che resero necessaria la intensificazione dei servizi marittimi nell'Adriatico, specialmente nei riguardi delle comunicazioni colla costa albanese, fa suo e ripete il voto già espresso nell'altro ramo del Parlamento, che le modificazioni alle convenzioni portanti oneri allo Stato di sovvenzioni o di aumenti alle medesime siano sottoposte alle discussioni del Parlamento e che siano subordinate alla approvazione preventiva.

Non ho altro da aggiungere. (Bene).

ARLOTTA, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Il decreto del quale si parla e che oggi va convertito in legge è un decreto di data sufficientemente antica e porta anche una data storica, quella del 2 agosto 1914; la data dell'inizio della grande conflagrazione mondiale; ma la convenzione con la « Puglia » alla quale si riferisce, era in vigore dal 1° luglio dello stesso anno. E bisogna riportarsi ad un ordine di idee che oggi sembra già nel dominio di altri tempi, per comprendere quali fossero stati i moventi di questa convenzione. Si era allora agli albori di un nuovo regno, che ora è già tramontato da un pezzo: il regno di Albania; ed il marchese di San Giuliano voleva e, dico anche, giustamente voleva, data l'epoca nella quale fu fatta la nuova convenzione, intensificare grandemente le relazioni fra l'Italia e la costa albanese, onde il nostro paese potesse avere una accresciuta influenza

in quello che si supponeva fosse un nuovo Stato. E così con la nuova convenzione furono create due nuove linee, una per Bari a Durazzo, e una per Bari ad Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Valona-Santi Quaranta-Brindisi: e contemporaneamente si creava una linea commerciale inserita nella linea libera che toccava i vari porti dell'Albania.

Inoltre furono meglio coordinate altre linee esercite dalla Puglia. La sovvenzione per effetto appunto di queste nuove linee saliva da 920,000 lire annue a 3,030,000 con un aumento di 2,110,000 lire e con quel forte sussidio per miglio di 14.80 che dall'onorevole Di Palma relatore della Giunta del bilancio e dall'onorevole Bergamasco relatore dell'Ufficio centrale del Senato è stato trovato troppo alto. Ma vi è da considerare una cosa: che in quel momento ed anche nel tratto successivo questi vapori viaggiavano completamente a vuoto di merci e di passeggeri. Era per iniziare, per cominciare una corrente penetratrice che avrebbe dovuto dare i suoi frutti col tempo. Ma del resto, aggiungo, che anche questa sovvenzione è tramontata, perchè in seguito, venuta la guerra, si trasformarono tutti i servizi e al 31 dicembre 1915 fu sospesa completamente la linea e furono requisiti tutti i vapori della « Puglia » pel servizio dello Stato. Quindi siamo assolutamente in tutto e per tutto nel dominio della storia!

Quanto alla raccomandazione fatta dalla Giunta del bilancio alla Camera ed ora ripetuta dall'Ufficio centrale del Senato che in materia di sovvenzioni, debbano essere prima consultati i due rami del Parlamento, non posso che esser pienamente d'accordo sopra una teorica così giusta e così costituzionale, salvo sempre quelle eccezioni che lo stato di guerra può imporre per necessità urgenti, che del resto mi auguro non si verifichino che entro limiti ristretti ed in ogni caso per i bisogni strettamente indispensabili.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole ministro, cioè che tutto oggi è sospeso di questi servizi, è un'osservazione che corrisponde al puro e semplice stato di fatto. Interventuta la nostra guerra con l'Austria, le navi mercantili nell'Adriatico non navigarono più.

Ma a guerra finita la convenzione dovrà riprendere e durare per parecchi anni. Comprendo che le condizioni saranno completamente mutate e che forse ciò che combinato nel 1914 poteva esser largo per la Società, potrebbe invece a guerra finita diventare insostenibile, perchè sarà cambiato tutto il mercato dei valori. Ma questa convenzione, che a noi venne presentata pochi mesi or sono, giudichiamo coi criteri dell'epoca, nella quale fu stipulata, non coi criteri di oggi, che rappresenterebbero il senno di poi. Ad ogni modo ringrazio l'on. ministro dell'aver accolto il voto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 2 agosto 1914, n. 844, che approva la convenzione stipulata con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico (allegato 1).

(Approvato).

Art. 2.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

a) N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo;

b) N. 1277 del 25 ottobre 1914 relativo alla vendita di quattro sambuchi;

c) N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. » richiamati alle armi;

d) Numeri 1312, 1311, 1309, 1310 del 26 novembre 1914 riguardanti la Riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377); le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento; le modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina; e l'assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi addetti a linee sovvenzionate.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

Regio decreto N. 844, in data 2 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene approvata la convenzione 28 luglio 1914, che modifica quella stipulata il 27 aprile 1910, colla società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 25 agosto 1914, n. 203).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la convenzione in data 27 aprile 1910, stipulata con la Società di navigazione « Puglia » per la esecuzione dei servizi marittimi dell'Adriatico, ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306;

Ritenuta, per gravi ragioni d'interesse pubblico, la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento di detti servizi per renderli più rispondenti alle odierne esigenze delle comunicazioni fra le due sponde dell'Adriatico;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno, coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 28 luglio 1914, che modifica quella stipulata il 27 aprile 1910 colla Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico, ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 2.

Alla maggiore spesa risultante dalla convenzione di cui al precedente articolo, sarà provveduto per l'esercizio 1914-15, mediante trapasso dal capitolo 54 di lire 2,030,000 e dal capitolo 55 di lire 80,000 al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

MILLO

RAVA

RUBINI

CIUFFELLI

CAVASOLA

RICCIO.

V. - Il Guardasigilli

DARI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Premesso:

Che con convenzione in data 27 aprile 1910 approvata dalla legge 13 giugno 1910, n. 306, la Società di navigazione « Puglia » si è obbligata di eseguire i servizi marittimi dell'Adriatico indicati nella tabella allegata A alla convenzione predetta, alle condizioni contenute nella convenzione stessa e nel capitolato n. 1 annessovi:

Che l'articolo 20 del capitolato predetto fa obbligo alla Società « Puglia » di accettare modificazioni nei servizi da essa esercitati che fossero ritenute necessarie, in armonia a nuovi criteri nella complessa sistemazione dei servizi adriatici dietro un equo corrispettivo proporzionale alle maggiori spese di esercizio ed altro occorrenti; e che in tal caso le modalità per l'attuazione di detti provvedimenti saranno concordate fra il Governo e la Società;

Che d'accordo col Ministero degli affari esteri è stata ora riconosciuta la necessità di riordinare i servizi assunti dalla Società « Puglia » per renderli più rispondenti alle odierne esigenze fra le due sponde dell'Adriatico;

fra

il sottosegretario di Stato per la marina, a nome dello Stato, ed i signori comm. Vito Manzari fu Mauro, presidente, e cav. Giuseppe Baraggioli, direttore della Società di navigazione

«Puglia», a nome della Società medesima, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato:

Art. 1.

Alla convenzione 27 aprile 1910 per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico approvata con legge del 13 giugno 1910, n. 306, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli itinerari delle linee *A, B, C*, indicati nella tabella allegata *A*, sono così modificati:

Linea *A* — settimanale - Venezia-Pola-Fiume-Zara-Ancona-Spalato-Curzola-Gravosa-Cattaro-Antivari-Bari e ritorno con obbligo di approdare a Barletta durante la sosta a Bari, ed ove vi siano almeno dieci tonnellate di merci da imbarcare e sbarcare anche a Trani eventualmente in altri scali della costa.

Linea *B* — settimanale - Venezia-Ancona-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Valona-Brindisi e ritorno con facoltà di approdare a Dulcigno soltanto nell'andata e con obbligo di approdare a Bari, Barletta e Trieste nel solo ritorno.

Linea *C* — settimanale - Venezia-Ancona-Pescara-Castellammare-Ortona-Tremiti-Viesti-Manfredonia-Barletta-Bari-Brindisi-Santi Quaranta-Corfù (Sajada e Gumenitza solo nell'andata) - (Santa Maura solo nel ritorno) - Prevesa e ritorno, con obbligo di approdare a Monopoli, durante la sosta a Bari o nel percorso Bari-Brindisi, ogni qualvolta vi siano almeno dieci tonnellate di merci da imbarcare o sbarcare.

Alle tre linee suindicate saranno adibiti almeno sette piroscafi di età e tipo corrispondenti al *Barletta*, *Gallipoli*, *Brindisi*, *Molfetta*, *Flavio Gioia*, del tonnellaggio lordo non inferiore a 800 tonnellate e della velocità in navigazione non inferiore alle dieci miglia all'ora. Eccezionalmente fino al 31 dicembre 1914 potrà essere adibito alle linee *A, B, C*, un piroscafo del tipo dell'*Epiro*.

Art. 3.

La Società «Puglia» si obbliga di eseguire in aggiunta ai servizi di cui al precedente articolo 2 quelli qui appresso indicati:

Una linea bisettimanale - linea *E* - Bari-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Valona (con prolungamento settimanale a Santi Quaranta) Brindisi e ritorno.

Una linea bisettimanale - *F* - Bari-Durazzo e ritorno.

A queste due linee dovranno essere adibiti tre nuovi piroscafi *Città di Bari*, *Adriatico* e *Jonio*, i quali dovranno sviluppare la velocità almeno di undici miglia in navigazione. Uno dei piroscafi di cui all'art. 2 che abbia la velocità prescritta per queste linee potrà sostituire i piroscafi stessi nei casi di ordinaria riparazione o manutenzione.

Ferma rimanendo la facoltà contenuta nell'art. 13 della legge 30 giugno 1912, n. 685, tutte le condizioni del Capitolato n. 1 pei servizi dell'Adriatico, approvato con la legge del 13 giugno 1910, n. 306 non derogate dalla presente saranno applicate anche alle due linee suindicate.

Art. 4.

Alla linea *D* (San Giovanni di Medua-Scutari) in sostituzione del nuovo piroscafo di 200 tonnellate prescritto dalla tabella allegata *A* alla Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, oltre il piroscafo *Mafalda*, attualmente assegnatovi insieme al *Jolanda*, la Società «Puglia» si obbliga di adibirvi entro il 31 dicembre 1914 un rimorchiatore di pescaggio e dimensioni tali da poter risalire in qualsiasi stagione il fiume Bojana fino a Scutari.

Per ogni viaggio omesso sulla linea *D* senza causa di forza maggiore sarà applicata la penalità di lire 200.

La Società si obbliga altresì di collocare entro il 31 dicembre 1914 le maone necessarie pel deposito e per la custodia delle merci nelle località di San Giovanni di Medua ed Oboti.

Fino a che non sia messo in servizio il rimorchiatore e collocate le maone di cui al presente articolo, non sarà corrisposto l'aumento di sovvenzione di lire 50,000 (lire cinquantamila).

Art. 5.

La Società «Puglia» si obbliga di adottare pel trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori sulle linee di cui ai pre-

cedenti articoli 2, 3 e 4 le tariffe e condizioni di cui all'art. 39 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, in quanto siano applicabili ai trasporti sulle linee stesse.

Art. 6.

La Società si obbliga di far deviare ai porti albanesi di Santi Quaranta, Vallona, Durazzo e Medua in 52 viaggi all'anno, e nella sola andata, la linea libera commerciale da essa esercitata fra Genova ed i porti dell'Adriatico col seguente itinerario: Genova-Livorno-Messina-Catania-Brindisi-Bari ed altri eventuali.

Questa linea continuerà ad essere eseguita coi piroscafi commerciali del tipo di quelli che attualmente vi sono adibiti, come *Taranto, Melo, Calabro, Iapigia, Gargano*, ecc.

Nel caso di omissione di un viaggio in modo che venga a mancare la comunicazione dai porti del Tirreno nei suddetti porti albanesi, ovvero della omissione degli approdi nei porti stessi sempre senza causa di forza maggiore, sarà ritenuta la relativa sovvenzione che si valuta fin d'ora in lire 6,000 per l'omissione dell'intero viaggio o di tutti e quattro gli approdi nei detti porti ed in lire 1,500 per l'omissione di uno di questi approdi.

Art. 7.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti la tabella delle linee-allegato *A*, alla convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, rimane sostituita da quella allegata alla presente.

Art. 8.

La sovvenzione complessiva per le linee contemplate dalla tabella annessa alla presente Convenzione ascende ad annue lire 3,030,000 (lire tremilionitrentamila).

Art. 9.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1914 ed avrà la stessa durata di quella principale. Sarà però in facoltà delle parti di addivenire di anno in anno, dopo il primo biennio, alla risoluzione della concessione per la sola parte riguardante le deviazioni ai porti albanesi della linea libera commerciale Tirreno-Adriatica di cui al precedente art. 6, mediante disdetta da darsi con preavviso di sei mesi.

Art. 10.

Le spese di bollo, registro ed altre relative alla presente Convenzione sono a carico della Società concessionaria.

Art. 11.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria per lo Stato se non dopo la sua approvazione con decreto Reale da convertirsi in legge.

Fatto a Roma in tre originali, addì 28 luglio 1914.

Il sottosegretario di Stato per la marina
BATTAGLIERI.

Per la Società di navigazione « Puglia »

VITO MANZARI
GIUSEPPE BARAGGIOLI
GIOVANNI BERNARDI, *teste*
ALFREDO CAVI, *id.*

Allegato alla Convenzione in data 28 luglio 1914 per i servizi dell'Adriatico.

Linee	ITINERARI DELLE LINEE	Periodicità o numero viaggi	Percorrenza		Velocità	Numero dei piroscafi	Tonnellaggio	
			per viaggio	annua			lordo	com- plessivo
A	Venezia-Pola - Fiume-Zara-Ancona-Spalato-Curzola-Gravosa-Cattaro-Antivari-Bari e ritorno (1).	settimanale	1474	76,648	10			
B	Venezia-Ancona-Antivari-San Giovanni di Medua - Durazzo-Vallona - Brindisi e ritorno (2).	id.	1310	68,120	10	7	da 800 a 1000	6,300
C	Venezia - Ancona - Pescara - Castellammare - Ortona - Tremiti - Viesti - Manfredonia - Barletta - Bari - Brindisi - Santi Quaranta - Corfù - (Sajada e Gumentiza solo nell'andata) (S. Maura solo nel ritorno) - Prevesa e ritorno (3).	id.	1294	67,288	10			
D	San Giovanni di Medua pel fiume Bojana fino a Scutari e ritorno (4).	208 volte all'anno	68	14,144	85	2 (5)	100	200
—	Deviazione ai porti di Santi Quaranta, Vallona, Durazzo e Medua nella sola andata della linea libera commerciale Genova-Livorno-Messina-Catania-Brindisi-Bari.	52 volte all'anno	325	16,900	—	—	—	—
E	Bari-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Vallona (con prolungamento settimanale a Santi Quaranta)-Brindisi e ritorno.	bi-settima- nale	612 120	63,648 6,240	11 11	3	1400	4,200
F	Bari-Durazzo e ritorno (6)	id.	240	24,960	11			
				337,948		12		10,740

Sovvenzione complessiva lire 3,030,000.

(1) Con obbligo di recarsi durante la sosta a Bari in altri scali della costa qualora il traffico lo richieda.

(2) Con facoltà di approdare a Dulcigno o nell'andata o nel ritorno. Obbligo nel ritorno di approdare a Bari e Barletta dopo Antivari e facoltà di approdare a Trieste, dopo Ancona.

(3) Con l'obbligo di approdare a Monopoli o durante la sosta a Brindisi o nel percorso Brindisi-Bari ogni qualvolta vi siano almeno 10 tonnellate di merci da imbarcare o da sbarcare.

(4) Stante le difficoltà che presenta la navigazione del fiume, i viaggi non possono essere determinati a periodo regolare, ed il piroscafo potrà limitare il percorso fino dove lo consentano le condizioni del fiume, ferma rimanendo la sovvenzione. Le riparazioni dei piroscafi di questa linea devono essere fatte in Italia e però ove per tale ragione avesse ad essere oneso qualche viaggio, sarà trattuta soltanto la sovvenzione proporzionale.

(5) In aggiunta ai due piroscafi prescritti per questa linea dovrà esservi adibito entro il mese di dicembre 1914, un rimorchiatore di pescaggio e dimensioni tali da poter risalire in qualsiasi stagione il fiume Bojana fino a Scutari. Entro lo stesso periodo di tempo la Società dovrà collocare a San Giovanni di Medua ed Oboti le manne necessarie per la custodia delle merci.

(6) Con facoltà per il Ministero della marina di sostituire siffatta linea anche provvisoriamente con altra da Bari o da Brindisi verso un punto qualsiasi della costa albanese.

NB. — Con decreto del ministro della marina la sovvenzione complessiva stabilita dalla presente tabella sarà ripartita fra le singole linee della tabella stessa.

Il sottosegretario di Stato per la marina
BATTAGLIERI.

Per la Società di navigazione «Puglia».

VITO MANZARI
GIUSEPPE BARAGGIOLI.

Regio decreto 24 settembre 1914, relativo all'abilitazione al grado di capo di seconda classe dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo, che si trovino in possesso di speciali titoli di studio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale equipaggi in congedo, che si trovino in possesso della patente di capitano marittimo, di costruttore navale o di macchinista navale, possono ottenere l'abilitazione al grado rispettivo di capo timoniere di 2ª classe, di assistente del Genio navale di 2ª classe o di capo meccanico di 2ª classe, secondo norme da determinarsi dal ministro della marina. Tale grado essi poi rivestono allorché sono richiamati sotto le armi.

I militari previsti dal precedente capoverso che, alla data di pubblicazione del presente decreto, già si trovassero sotto le armi, rivestiranno senz'altro il grado rispettivamente suindicato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE.

Regio decreto 25 ottobre 1914, n. 1277, che consente al Governo la facoltà di alienare, omettendo le formalità dei pubblici incanti, i quattro sambuchi «Antilope», «Cervo», «Camoscio» e «Gazzella» già radiati dal quadro del naviglio da guerra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Considerata la convenienza e la opportunità di addvenire all'alienazione immediata dei sambuchi, *Antilope, Cervo, Camoscio e Gazzella*, già radiati dal quadro del naviglio da guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È consentita al Regio Governo la facoltà di alienare i predetti quattro sambuchi, omettendo le formalità dei pubblici incanti, e di devolvere il ricavato dalla vendita nel modo prescritto dalla legge 6 luglio 1912, n. 785.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1913, relativo alla concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie «Cannonieri P. S.» e «Fuochisti O. ed A.» attualmente richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1917

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari del Corpo Reale equipaggi delle categorio « cannonieri », classificati puntatori scelti e « fuochisti » ordinari e artefici; attualmente richiamati sotto le armi, possono essere ammessi a contrarre un vincolo di servizio tale che, unito al servizio già prestato, raggiunga i sei anni.

Essi godranno in tal caso del trattamento stabilito dall'art. 8 della legge 18 luglio 1911, numero 765, per i militari riammessi in servizio entro tre mesi dal loro congedamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE.

Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1312, che apporta una aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo capoverso dell'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377, dopo le parole: « In caso di mobilitazione generale o parziale », sono aggiunte le seguenti: « o qualora siano richiamate alle armi una o più classi di leva di militari del Corpo Reale equipaggi ».

Il presente decreto, da essere presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà effetto dal 1º agosto 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE.

Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1311, che fissa una indennità giornaliera da concedersi agli ufficiali della Riserva navale e di complemento richiamati in servizio di autorità.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva navale ed agli ufficiali di complemento della Regia marina richiamati in servizio di autorità, quando siano destinati in sede diversa dalla loro residenza abituale spettano le seguenti indennità giornaliere:

ufficiali ammiragli e generali, lire 10;
capitani di vascello e colonnelli, capitani di fregata e tenenti colonnelli capi di Corpo o di servizio, lire 7;
capitani di fregata e tenenti colonnelli, capitani di corvetta e maggiori, lire 6;
tenenti di vascello e capitani, sottotenenti di vascello e tenenti, guardia-marina e sottotenenti, lire 5.

Art. 2.

Le indennità, di cui all'articolo precedente, non sono cumulabili col soprassoldo di missione.

Le disposizioni del presente decreto, da essere presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avranno effetto dal 1º agosto 1914, al 31 dicembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1309, circa modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un anno, a decorrere dal 1° dicembre 1914 le promozioni ai gradi per i quali è prescritta una prova di esame, di esperimento o di concorso, potranno essere effettuate con il criterio dell'anzianità, previo l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

Gli ufficiali però che ottenessero la promozione in base alla disposizione contenuta nel precedente comma, dovranno essere sottoposti, appena le esigenze del servizio lo consentiranno, alla prova di esame, di esperimento o di concorso prescritta per il grado da essi conseguito, e la loro anzianità sarà definitivamente stabilita in base alla graduatoria riportata in tali prove.

Art. 2.

All'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

Per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore generale, gli ufficiali di vascello e quelli macchinisti compileranno le schede individuali soltanto per gli ufficiali appartenenti al loro rispettivo ruolo.

Art. 3.

Il comma ultimo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1906, n. 860, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE.

Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1310, relativo all'assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi addetti a linee sovvenzionate.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 30 agosto 1914, n. 1902;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1914, col quale è data facoltà all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assicurare direttamente i rischi di guerra in navigazione così per i corpi delle navi come per le merci, quando tali rischi facciano carico all'Amministrazione dello Stato;

Visti gli articoli 64 dei capitolati annessi alle leggi del 13 giugno 1910, n. 306, e del 30 giugno 1912, n. 685, e 50 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 686;

Ritenuta la necessità di provvedere alla assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi addetti ai servizi marittimi sovvenzionati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della marina è autorizzato ad assicurare presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro i rischi di guerra, i piroscafi addetti a linee di navigazione sovvenzionate.

La spesa pel pagamento dei premi dovuti all'Istituto nazionale predetto, fino al 31 dicembre 1914, sarà imputata ad apposito capitolo da istituirsi, con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO
CAVASOLA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Per la interpellanza
del senatore Amero d' Aste.**

CORSI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *ministro della marina*. Se il senatore Amero d'Aste consente, risponderò nella seduta di domani alla sua interpellanza, annunciata nella precedente tornata.

AMERO D'ASTE. Consento.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il risultato della votazione che oggi ha avuto luogo, sarà annunciato nella seduta di domani e se occorrerà ballottaggio, esso sarà stabilito pure per domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Soppressioni delle Direzioni compartimentali del catasto (N. 339).

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 342);

Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, n. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160 milioni e 25 milioni rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali (N. 343);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno (N. 346);

Conversione in legge dei Regi decreti: numero 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante la abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reali equipaggi in congedo, N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reali equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294).

II. Interpellanza del senatore Amero d'Aste al ministro della marina per sapere:

1. Se visto che le nostre grandi navi in costruzione non possono essere presumibilmente terminate in tempo per questa guerra, non convenga sospendere in gran parte i lavori per adoperare materiale e personale a costruire i mezzi adatti per combattere i sommergibili;

2. Se furono fatti passi amichevoli presso le potenze neutrali perchè sorvegliando le loro coste impediscano che da esse partano rifornimenti per sommergibili nemici che costituiscono un pericolo e arrecano un gran danno anche alla loro navigazione mercantile;

3. Se si è studiata la possibilità e se si sono attuati i necessari provvedimenti perchè la Regia marina, in caso di deficienza di importazioni dall'estero, possa servirsi sufficientemente degli oli minerali estratti dal nostro suolo.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone

siano raccolti e stampati a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti (N. 348);

Conversione in legge di nove decreti Reali e luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica (N. 331);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'amministrazione medesima (numero 345);

Trattamento del personale del Regio Istituto orientale di Napoli (N. 357).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 31 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDGARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.